

*A tutti i Clienti*

*Loro sedi*

## **Circolare n. 1/2019 del 31 Gennaio 2019**

### **LEGGE DI BILANCIO 2019**

#### **NOVITA' IN MATERIA FISCALE PER LE IMPRESE**

#### **Indice**

- 1) AGEVOLAZIONE UTILI REINVESTITI**
- 2) ABROGAZIONE DELL'ACE**
- 3) PROROGA IPER AMMORTAMENTI**
- 4) MODIFICHE AL CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO**
- 5) VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE**
- 6) AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019: RINVIO DEI TERMINI**

#### **1) AGEVOLAZIONE UTILI REINVESTITI**

La Legge di Bilancio 2019 introduce un regime di tassazione ridotta a fronte degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi e per l'incremento dell'occupazione.

##### SOGGETTI BENEFICIARI

Possono fruire dell'agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF. Non possono beneficiare dell'agevolazione:

- I lavoratori Autonomi svolgenti attività in forma individuale o associata;
- I soggetti che determinano il reddito secondo i regimi forfettari.

##### DECORRENZA

La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (dal 2019, per i soggetti "solari").

### MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in una riduzione dell'aliquota Ires e Irpef di 9 punti percentuali, a fronte degli utili accantonati a riserve disponibili relativi al periodo di imposta precedente a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione, l'agevolazione spetta nei limiti del minore importo corrispondente alla somma:

- Degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi;
- Del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

La restante parte del reddito è assoggettata a tassazione ordinaria Ires o Irpef.

## **2) ABROGAZIONE DELL'ACE**

La legge di bilancio 2019 abroga l'ACE (art. 1 del DL 201/2011), agevolazione che, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011, consentiva di portare in deduzione dal reddito una quota dello stesso proporzionale agli incrementi di patrimonio netto registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2010. Si ritiene, tuttavia, che continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3 co. 2 del DM 3.8.2017, riguardanti il riporto delle eccedenze ACE, con riferimento al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018. Tale ultima norma indica, implicitamente, che per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 l'agevolazione esplica ancora efficacia, seppure con un coefficiente ulteriormente ridotto all'1,5%, rispetto a quello dell'1,6% applicato per il periodo d'imposta precedente.

## **3) PROROGA IPER AMMORTAMENTI**

La legge di bilancio 2019 proroga anche per il 2019, per i soggetti titolari di reddito di impresa, l'iper ammortamento, apportando però significative modifiche rispetto alla precedente versione dell'agevolazione.

L'agevolazione in parola prevede la maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi e finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello

“Industria 4.0”(Tabella A, Finanziaria 2017) purché destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.

**La Finanziaria 2019 non prevede la proroga del maxi ammortamento ossia della maggiorazione, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi.**

#### PROFILO TEMPORALE

Gli investimenti di cui sopra sono agevolabili purché effettuati:

- entro il 31.12.2019;

ovvero

- entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

#### MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La maggiorazione degli investimenti agevolabili non si applica più con la misura unica del 150% ma è differenziata in relazione all'ammontare degli investimenti.

In particolare la maggiorazione del costo si applica con le seguenti misure:

- 170% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni;
- 100% per gli investimenti da € 2,5 milioni a € 10 milioni;
- 50% per gli investimenti da € 10 milioni a € 20 milioni;
- Nessuna agevolazione per gli investimenti oltre € 20 milioni.

#### ESCLUSIONI

Va evidenziato che restano applicabili le disposizioni dell'art. 1, comma 93, Finanziaria 2016 e, pertanto, l'iper ammortamento non spetta per gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le Industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni).

#### **4) MODIFICHE AL CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO**

La Legge di bilancio 2019 modifica nuovamente la disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui alla Legge 145/2013. Il credito di imposta spetta a condizione che:

- Le spese per attività di R&S del periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente pari ad almeno Euro 30.000,00.
- Si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

#### DECORRENZA

Le modifiche si applicano al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.

#### MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito di imposta viene riconosciuto in misura differenziata (aliquota ordinaria del 25% e/o un'aliquota del 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.

In particolare, la misura del 50%, applicabile nella precedente versione dell'agevolazione su tutta l'eccedenza agevolabile, viene mantenuta soltanto con riferimento alle spese relative a:

- Il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- I contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con start up e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenente al medesimo gruppo dell'impresa committente.

Le restanti spese possono beneficiare della misura del 25%.

Viene altresì ridotto a Euro 10 milioni l'importo massimo annuo del credito spettante a favore di ciascun beneficiario.

## 5) VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Dall'1.1.2019 il tasso di interesse legale passa dal 0,3% al 0,8%.

Si segnala che la variazione del tasso legale ha effetto per la determinazione:

- degli interessi dovuti in sede di regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento;
- dei coefficienti utilizzabili per il calcolo del valore dell'usufrutto.

## 6) AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019: RINVIO DEI TERMINI

La legge di bilancio 2019 ha disposto con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 una riduzione dei premi e contributi INAIL.

Al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi, la medesima legge ha modificato alcuni termini temporali relativi all'autoliquidazione 2018/2019. Pertanto, è differito:

- Al **31 marzo 2019** il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l'INAIL rende disponibili ai datori di lavoro le basi di calcolo dei premi;
- Al **16 maggio 2019** il termine del:
  - 16 febbraio 2019 entro in cui inviare la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
  - 16 febbraio 2019 previsto per il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione (pagamento in un'unica soluzione o della prima rata);
  - 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

Studio F2S e Associati

*Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.*